Gli accordi di ristrutturazione dei debiti:
prospettive tra codice della crisi e diritto unionale

Assisi, 24 ottobre 2026

I creditori qualificati e gli ADR nel raccordo tra diritto interno e diritto unionale

Prof. Avv. Ivan Libero Nocera — Università di Bergamo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

OSSERVATORIO SULLE CRISI DI IMPRESA

Introduzione

PARTE I

Natura degli accordi ad efficacia estesa: negozialità o procedimentalizzazione?

Inquadramento

↳ Dalla domanda della Parte I alla risposta della Cassazione.

La Cassazione ha dato nel 2026 una risposta esplicita: il **consenso effettivo** dei creditori fa «migrare» l'istituto dalla negozialità pura a una **negozialità procedimentalizzata**, soggetta all'omologa; e ciò vale a maggior ragione negli accordi ad efficacia estesa, dove il dissenso dei non aderenti è superato con valutazioni officiose di tipo comparativo (Cass. n. 2817/2026, § 4.2).

L'accordo resta dunque **negoziale nella genesi** e diviene **procedimentale negli effetti**.

1. Il dato positivo: una deroga dichiarata

↳ Prima della giurisprudenza, il dato normativo da cui tutto muove.

L'art. 61, co. 1, CCII opera **in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c.**: è il legislatore a riconoscere che l'effetto estensivo non discende dal contratto, ma dalla legge.

La deroga è subordinata alle condizioni del comma 2:

- informazione completa e partecipazione in buona fede alle trattative di tutti i creditori della categoria;
- carattere non liquidatorio dell'accordo;
- adesione del 75% dei crediti della categoria;
- trattamento dei non aderenti non inferiore a quello ottenibile dalla liquidazione giudiziale alla data della domanda;
- notificazione dell'accordo e della domanda ai creditori cui si vuole estendere l'effetto.

Le modifiche del correttivo-ter all'art. 61

Che cosa ha cambiato il correttivo-ter nell'art. 61

- **informazione** (co. 2, lett. a): ai creditori della categoria vanno date informazioni complete e aggiornate sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, oltre che sull'accordo e sui suoi effetti;
- **confronto con la liquidazione** (lett. d): è riferito espressamente alla data di deposito della domanda di omologazione;
- **notificazione** (lett. e e co. 3): accordo e domanda vanno notificati ai non aderenti, non semplicemente comunicati; il termine per l'opposizione decorre dalla notificazione; su istanza del debitore il tribunale può autorizzare forme di notificazione più rapide (art. 151 c.p.c.);
- **cessionari** (co. 5): tra i creditori finanziari sono inclusi i cessionari dei crediti bancari, per tener conto, come si è osservato in dottrina, delle cessioni di crediti deteriorati.

Il limite del comma 4: la libbra di carne senza il sangue

Il **comma 4** vieta di imporre ai trascinati nuove prestazioni, nuovi affidamenti, il mantenimento di linee esistenti o nuovi finanziamenti (il leasing in corso non è nuova prestazione): l'estensione incide sul **credito pregresso**, non sull'erogazione di credito nuovo.

Questioni operative: adesioni, categorie, professionisti

↳ Dalla norma alle domande che essa pone nella pratica.

Prima della giurisprudenza, le domande che ricorrono nella predisposizione di un accordo ad efficacia estesa e le soluzioni che le fonti consentono.

- **Basta pubblicare gli accordi nel registro delle imprese per provare le adesioni?** No. La pubblicazione li rende efficaci (art. 40, co. 4), ma il tribunale può verificare d'ufficio e per intero la loro conclusione: va depositato il documento di ciascuna adesione (Cass. n. 2817/2026).
- **Il debitore è libero di disegnare le categorie?** No. Servono omogeneità di posizione giuridica e interessi economici (art. 61, co. 1) e parità di trattamento interna; il tribunale le controlla anche senza opposizioni. Da evitare la categoria che unisce banche e fornitori (Cass. n. 2817/2026).
- **I professionisti che assistono il debitore possono aderire e fare numero?** No: i loro crediti nascono dalla procedura e non si computano (Cass. n. 31892/2025).

Questioni operative: linee di credito e modifiche

- **L'accordo esteso può obbligare i non aderenti a mantenere le linee?** No: l'art. 61, co. 4, esclude nuove prestazioni, nuovi affidamenti e il mantenimento di linee esistenti.
- **Le banche chiedono di cambiare l'accordo prima dell'omologa?** Proroghe di termini e rinunce a condizioni non sono modifiche sostanziali (C. App. Ancona 11.07.2024); per quelle sostanziali occorrono nuova attestazione e rinnovo dei consensi (art. 58, co. 1).

LE NORME IN SINTESI

Art. 58 CCII — co. 1: modifiche sostanziali prima dell'omologa = nuova attestazione e rinnovo dei consensi; co. 2: dopo l'omologa = nuova attestazione, pubblicazione, avviso ai creditori e opposizione con ricorso al tribunale entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso, nelle forme dell'art. 48.

Perché Cass. n. 2817/2026 è decisiva per il tema

↳ Dalle domande pratiche alla pronuncia che vi risponde più da vicino.

- **Riguarda proprio un accordo ad efficacia estesa**: non un accordo ordinario né un concordato, ma l'istituto dell'art. 61.
- **Prende posizione sulla natura dell'istituto**: parla espressamente di «negozialità procedimentalizzata».
- **Tocca i tre snodi del tema**: il **consenso** (come si provano le adesioni), il **controllo** (il ruolo del commissario e la fattibilità), l'**estensione** (le categorie e la parità di trattamento).
- **Dice al professionista che cosa il tribunale verificherà**: le adesioni una per una, l'omogeneità delle categorie anche senza opposizioni, la tenuta del piano oltre l'attestazione.

2. Cass. n. 2817/2026: il caso

↳ Il caso da cui nascono i principi.

Cass. 8 febbraio 2026, n. 2817 (Pres. Ferro, Rel. Vella)

- rigetta il ricorso contro il **diniego di omologa** di un accordo ad efficacia estesa, pronunciato dal Tribunale di Torino e confermato in reclamo;
- la società aveva chiesto l'omologa dopo **due iniziative con riserva** non andate a buon fine;
- il commissario, incaricato di riferire su veridicità dei dati e fattibilità, aveva segnalato criticità; il Tribunale ha respinto la domanda **pur in assenza di opposizioni**.

La Corte d'appello di Torino aveva confermato il diniego per quattro ragioni:

- il parere commissariale era utilizzabile, perché la società aveva potuto replicarvi;
- mancavano le **PEC di accettazione** degli accordi: impossibile verificare il consenso;
- la categoria che riuniva **fornitori e banche** era illegittima;
- restavano dubbi sulla fattibilità, anche per il patrimonio netto negativo.

Primo principio: il ruolo del commissario

↳ Primo e secondo principio: chi verifica e che cosa.

a) Il ruolo del commissario giudiziale

- se nominato (art. 40, co. 4), il tribunale può incaricarlo di riferire su **ogni aspetto** rilevante per l'omologa, anche su quelli oggetto dell'attestazione (art. 57, co. 4);
- fondamento: art. 48, co. 4 — il tribunale decide «sentito il commissario» e può disporre d'ufficio mezzi istruttori;
- il parere non è una mera opinione e l'attestazione **non è prova legale** (art. 10, par. 3, dir. 2019/1023);
- il commissario è parte solo in senso formale: **non è legittimato** al ricorso per cassazione.

Secondo principio: la prova integrale del consenso

b) La prova integrale del consenso

- la pubblicazione nel registro delle imprese **non sostituisce** la verifica dell'effettiva conclusione degli accordi, che il tribunale può compiere d'ufficio;
- la verifica **non può essere fatta «a campione»**: la conclusione degli accordi è il fatto costitutivo della domanda;
- la Corte non si pronuncia su forma delle adesioni e autentica delle firme: decisivo è che le **PEC di adesione mancavano**.

LE NORME IN SINTESI

Art. 40, co. 4 CCII — gli accordi si pubblicano nel registro delle imprese con il deposito e da quel giorno sono efficaci; con il decreto dell'art. 48, co. 4, il tribunale può nominare un commissario giudiziale (obbligatoriamente se pendono istanze di liquidazione giudiziale).

Art. 48, co. 4 CCII — omologa degli accordi: opposizioni entro 30 giorni dall'iscrizione della domanda; il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti o disposti d'ufficio e decide sentito il commissario, se nominato.

Art. 57, co. 4 CCII — il professionista indipendente attesta la veridicità dei dati, la fattibilità del piano e l'idoneità a pagare gli estranei nei termini.

Terzo principio: le categorie come presupposto

↳ Terzo principio: dove il contratto incontra il procedimento.

c) Le categorie come presupposto (Cass. n. 2817/2026)

- categorie omogenee per **posizione giuridica e interessi economici** sono presupposto necessario dell'estensione;
- per i criteri si può attingere al formante sulle **classi** del concordato (Cass. n. 9378/2018); il lemma «categoria» mantiene distinti i due istituti;
- lo scrutinio spetta al tribunale **d'ufficio**, anche senza opposizioni, contro le pratiche di *gerrymandering*;
- il trattamento all'interno della categoria deve essere **paritario**.

Le categorie: il caso concreto e i criteri di omogeneità

Il caso concreto: la «mega categoria»

Una sola categoria accorpava i crediti dei **fornitori** (circa 3 milioni, quasi tutti aderenti) e quelli delle **banche** (circa 1 milione, solo in parte garantiti dal Fondo centrale, quasi tutti non aderenti). La Corte d'appello l'ha ritenuta illegittima e la Cassazione ha confermato.

I criteri di omogeneità (Cass. n. 9378/2018, richiamata da Cass. n. 2817/2026)

- **posizione giuridica**: natura e qualità del credito, rango chirografario o privilegiato, eventuali contestazioni o titolo esecutivo e, soprattutto, la presenza di **garanzie prestate da terzi**;
- **interessi economici**: fonte e tipologia socio-economica del credito, cioè il tornaconto specifico del titolare;
- omogeneità non è identità: bastano **tratti principali comuni** di importanza preponderante, che rendano ragionevole una sorte comune.

Perché la «mega categoria» non reggeva

Perché la «mega categoria» non reggeva

- negli accordi conta l'**omogeneità oggettiva** dei crediti più della parità di trattamento: la presenza di garanzie sul credito è un elemento che altera la posizione;
- l'omogeneità serve a impedire categorie «accoglienti e indistinte», costruite per raggiungere il **75%** di adesioni;
- l'estensione coattiva ai non aderenti si giustifica solo se chi aderisce e chi subisce l'accordo condividono la stessa posizione e lo stesso interesse.

LE NORME IN SINTESI

Art. 61, co. 1 CCII — estende l'accordo ai non aderenti della stessa categoria, in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c.; la categoria si forma per omogeneità di posizione giuridica e interessi economici.

I tre principi e i due poli della questione

↳ I tre principi ricondotti ai due poli della questione.

I tre principi di Cass. n. 2817/2026 corrispondono ai due poli della questione.

- **Il consenso: il polo negoziale.** Il fatto costitutivo resta l'accordo: il tribunale ne accerta per intero l'effettiva conclusione, senza controlli a campione e senza affidarsi alla sola pubblicazione. Se manca il contratto, manca l'oggetto dell'omologa.
- **Il commissario: il polo procedimentale.** Il giudice non recepisce passivamente l'attestazione del professionista designato dal debitore: il commissario offre una voce terza, anche sulla fattibilità.
- **Le categorie collegano i due poli.** L'effetto legale verso i non aderenti richiede omogeneità e trattamento paritario, verificabili d'ufficio.

3. Cass. n. 22933/2026: il contratto letto nel procedimento

Cass. 8 luglio 2026, n. 22933 (caso FINBA)

- riguarda un accordo **ordinario** ex art. 182-bis l.fall., con pagamento integrale degli estranei: il principio vale *a fortiori* per l'accordo esteso;

Il punto decisivo: la clausola di «adeguata verifica»

- **La clausola.** L'accordo con il principale creditore era sospensivamente condizionato all'«adeguata verifica sul soggetto pagatore»: la società terza che si accollava un'ingente posta debitoria.
- **La tesi del debitore.** Una mera formalità antiriciclaggio (art. 17 d.lgs. 231/2007), da compiere prima dei pagamenti.
- **La lettura dei giudici.** Una verifica della **capacità di pagamento** dell'accollante, letta nel contesto contrattuale, commerciale e concorsuale dell'accordo.

«Adeguata verifica»: conseguenze e insegnamento

Conseguenze e insegnamento

- **La conseguenza.** Se la condizione non si avvera, nasce una **posizione debitoria esterna all'accordo**, da pagare entro 120 giorni; ma non erano state indicate risorse idonee, e i commissari avevano esaminato solo l'ultimo bilancio dell'accollante, risalente al 2020.
- **La Cassazione.** Interpretazione conforme agli artt. 1362, 1363 e 1368 c.c.; la censura era generica: il punto resta al giudice di merito.
- **La lezione per il professionista.** Una condizione che dipende dalla solvibilità di un terzo non è una clausola di stile, ma un **rischio di fattibilità** da misurare nel piano e nell'attestazione.

LE NORME IN SINTESI

Art. 57, co. 3 CCII — pagamento integrale degli estranei entro 120 giorni dall'omologa (crediti già scaduti) o dalla scadenza (crediti non ancora scaduti).

4. La causa dell'accordo e il correttivo-ter

↳ Dal controllo alla causa: che cosa l'accordo deve regolare.

Cass. 20 marzo 2026, n. 6662

- riconduce gli accordi, accanto ai concordati, alle «**procedure concorsuali di origine negoziale**»;
- in esse i creditori coinvolti conservano i diritti verso i coobbligati, così da favorire il loro consenso.

Il correttivo-ter (d.lgs. 136/2024) ha ridotto il peso pratico della disputa sulla natura degli accordi:

- l'art. 6, co. 1, lett. d), rende prededucibili anche i crediti legalmente sorti **dopo la domanda di accesso** a uno strumento, non più solo «durante le procedure concorsuali»;
- l'art. 170, co. 2, fa decorrere dalla **pubblicazione della domanda** di accesso, anche con riserva, i termini delle azioni revocatorie e di inefficacia se segue la liquidazione giudiziale.

Che cosa resta aperto

Negli accordi ad efficacia estesa la natura dell'istituto conserva rilievo sistematico: resta da spiegare il rapporto tra il **consenso degli aderenti** e l'**estensione degli effetti ai non aderenti**.

5. Un istituto «di confine» tra contratto e procedura

↳ La sintesi dottrinale del percorso fin qui compiuto.

L'accordo ad efficacia estesa si colloca in una **zona intermedia** tra contratto e procedura: l'autonomia privata aspira a effetti che solo la mediazione del giudice può legittimare.

Tre profili interessano il giudice dell'omologa:

- il **commissario** è un contrappeso istituzionale all'attestatore: concorre alla base conoscitiva della decisione, senza sostituire il sindacato giurisdizionale;
- la **pubblicità** dà opponibilità a un accordo già formato, ma non supplisce al difetto del negozio;
- la **categoria**, a differenza della classe, non è sede di una volontà collettiva (manca un voto interno): è un criterio di delimitazione degli effetti, che corregge e limita il principio maggioritario.

Indicazioni operative per l'avvocato del debitore

↳ Dalla teoria alla pratica: chi difende il debitore.

- **Depositare la prova documentale di ciascuna adesione**, non un elenco riassuntivo. *Perché*: il tribunale verifica il consenso per intero.
- **Esporre nel ricorso le ragioni di omogeneità** di ogni categoria. *Perché*: le categorie sono un presupposto scrutinato d'ufficio.
- **Replicare per iscritto al parere del commissario**. *Perché*: è il modo in cui il contraddittorio è stato ritenuto rispettato (Cass. n. 2817/2026; Cass. n. 22933/2026).

Indicazioni operative per il commercialista

↳ E chi prepara i numeri dell'accordo.

- **Riconciliare le adesioni** in un prospetto che colleghi ogni creditore al documento di adesione e al credito. *Perché*: il tribunale verifica per intero, non a campione (Cass. n. 2817/2026), e un'adesione non documentata fa cadere la maggioranza.
- **Motivare le categorie** per posizione giuridica e interesse economico, e dimostrare la parità di trattamento interna. *Perché*: il controllo è d'ufficio, anche senza opposizioni.
- **Attestare con un'analisi di sensitività**: verificare come cambiano i flussi e la soddisfazione dei creditori se le ipotesi principali (ricavi, tempi di incasso, valori di realizzo) peggiorano. *Perché*: l'attestazione non è prova legale e il commissario può riferire sulla fattibilità; un piano che regge anche negli scenari sfavorevoli è più difendibile.
- **Leggere le condizioni degli accordi**, specie quelle che dipendono da terzi. *Perché*: possono far nascere debiti estranei da pagare entro 120 giorni (Cass. n. 22933/2026).
- **Escludere dal computo i crediti nati dalla procedura**. *Perché*: non concorrono alle maggioranze (Cass. n. 31892/2025).

PARTE II

Gli accordi ad efficacia estesa bancari: specificità, opportunità, calcolo della soglia

Inquadramento

↳ Dalla natura dell'istituto alla sua variante bancaria.

L'art. 61, co. 5, CCII consente di estendere l'accordo ai **creditori finanziari non aderenti** della stessa categoria **anche senza continuità aziendale**, quando i debiti verso banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti sono pari almeno alla **metà dell'indebitamento complessivo**.

La legge fissa la soglia ma **non i criteri per calcolarla**: è questo il punto problematico, che si affronta scomponendolo nelle sue questioni.

Questioni operative nella pratica

↳ Le domande che il regime bancario pone a chi lo applica.

- **Come dimostro che i debiti finanziari sono almeno la metà?** Con un prospetto datato e analitico, verificato con e senza le poste incerte (Trib. Udine 28.10.2024) e aggiornato se il procedimento si protrae (Trib. Verona 12.12.2024): così il requisito è controllabile.
- **I crediti ceduti a una società veicolo si contano?** Sì, dal 2024 (art. 61, co. 5); il criterio di valore va dichiarato e motivato.
- **Le banche garantite dal Fondo centrale vanno con gli altri chirografari?** Nei precedenti in categoria distinta (Trib. Ferrara 28.10.2025; Trib. Brescia 25.07.2024), con il benestare del garante e il regresso del Fondo nello scenario liquidatorio (C. App. Ancona 11.07.2024).
- **I fideiussori dei crediti trascinati sono liberati?** No (art. 59, co. 2; Cass. n. 6662/2026).
- **Accordo nato dalla composizione negoziata: quale soglia?** Il 60% nella categoria, nei casi dell'art. 23, co. 2, lett. b).

LE NORME IN SINTESI

Art. 61, co. 5 CCII — se i debiti verso banche, intermediari e cessionari sono almeno la metà dell'indebitamento, l'estensione è ammessa anche senza continuità; restano fermi i diritti degli altri creditori.

1. Le soglie

↳ Le soglie in gioco, distinte per funzione.

Soglia	Base di calcolo	Funzione	Fonte
Metà	Debiti finanziari (banche, intermediari, cessionari) / indebitamento complessivo	**Accesso al regime bancario**: estensione possibile anche senza continuità	art. 61, co. 5
75%	Crediti aderenti / crediti della categoria	**Maggioranza di categoria**: estende l'accordo ai non aderenti della categoria	art. 61, co. 2, lett. c
60% nella categoria	Come sopra, se l'accordo nasce dalla composizione negoziata	**Incentivo** alla composizione negoziata: estensione più agevole	art. 23, co. 2, lett. b
60% (30% negli accordi agevolati)	Crediti aderenti / totale dei crediti	**Omologabilità**: soglia minima per l'omologa (30% senza moratoria degli estranei e senza misure protettive)	art. 57, co. 1; art. 60

2. Il calcolo della metà: le questioni aperte

↳ Dalla soglia della metà ai problemi del suo calcolo.

La norma indica i due termini del rapporto, ma non dice **come misurarli**.

- **Il momento di riferimento.** La legge non lo indica per la soglia della metà; lo indica invece per il confronto con la liquidazione giudiziale: la data di deposito della domanda (art. 61, co. 2, lett. d).
- **I cessionari.** Dal 2024 rientrano nel numeratore; la norma non dice se rilevi il valore nominale del credito ceduto o un altro valore.

Trib. Verona 12.12.2024

- protraendosi il procedimento, ha richiesto una **situazione patrimoniale aggiornata**;
- ha chiesto il **rinnovo dell'attestazione di veridicità**, richiamando l'art. 39, co. 1, come modificato dal correttivo-ter.

LE NORME IN SINTESI

Art. 61, co. 2 CCII — condizioni: a) informazione completa e aggiornata e partecipazione alle trattative; b) accordo non liquidatorio; c) adesioni del 75% dei crediti della categoria; d) trattamento non inferiore alla liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione; e) notificazione di accordo e domanda ai non aderenti.

Art. 39, co. 1 CCII — documenti da depositare con la domanda di accesso, tra cui una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria.

3. Categorie dei creditori finanziari: le garanzie

↳ Dal calcolo alla costruzione delle categorie: le garanzie.

Regola di base. Nella stessa categoria solo crediti con uguale posizione giuridica e uguali interessi economici (art. 61, co. 1). Una categoria costruita male impedisce l'omologa anche senza opposizioni (Cass. n. 2817/2026).

Se il credito finanziario è…	Dove va collocato	Precedente
Assistito da ipoteca o altra garanzia reale	In una categoria separata dai crediti chirografari, anche se la garanzia non è stata attivata	Trib. Prato 30.03.2021
Chirografario ma garantito dal Fondo centrale o da SACE	In una categoria distinta dagli altri chirografari	Trib. Ferrara 28.10.2025; Trib. Brescia 25.07.2024
Il regresso del garante che ha già pagato la banca	In una categoria propria dei garanti (credito privilegiato ex art. 9, co. 5, d.lgs. 123/1998)	Trib. Genova 13.10.2023

Da evitare

Una categoria unica di banche e fornitori: Cass. n. 2817/2026 l'ha ritenuta illegittima.

3. Categorie finanziarie: privilegi e leasing

↳ Le categorie: privilegi, leasing e regole comuni.

Se il credito finanziario è…	Dove va collocato	Precedente
Privilegiato, ma con privilegi di tipo diverso	Una categoria per tipo: privilegio speciale; speciale e generale; solo generale (art. 8-bis d.l. 3/2015)	Trib. Ferrara 28.10.2025
Di una società di leasing su beni strumentali	In una categoria autonoma	Trib. Ferrara 28.10.2025
Derivante da linee autoliquidanti	Può richiedere una partizione ulteriore	Trib. Prato 30.03.2021

Tre regole comuni

- Lo stesso creditore può stare in più categorie, per crediti di natura diversa (art. 61, co. 2, lett. c).
- Dentro la categoria il trattamento deve essere uguale per tutti (Cass. n. 2817/2026).
- La categoria vincola anche i non aderenti se aderisce il 75% dei suoi crediti; il 60% se l'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o la domanda è proposta entro 60 giorni dalla comunicazione ex art. 17, co. 8 (art. 23, co. 2, lett. b).

3. I crediti garantiti dal Fondo centrale: la natura

ϟ Un credito di confine: quello garantito dal Fondo centrale.

La collocazione di questi crediti nel calcolo della metà è un punto problematico; tre decisioni ne chiariscono la natura.

C. App. Ancona 11.07.2024

- nello scenario liquidatorio vanno esposti come **privilegiati**: la garanzia verrebbe escussa con ragionevole certezza e il Fondo acquisterebbe il regresso privilegiato (art. 8-bis, co. 3, d.l. 3/2015);
- con Cass. n. 18148/2023: il diritto restitutorio del garante sorge con il rilascio della garanzia, condizionato all'inadempimento, e va ammesso con riserva.

Trib. Firenze 11.12.2024 (Pres. Legnaioli, Est. Selvarolo)

- il privilegio è una **prelazione generale sui soli beni mobili**, dopo le spese di giustizia e i privilegi dell'art. 2751-bis c.c.

Fondo centrale: Cass. n. 25083/2026 e le conclusioni

Cass. 6 settembre 2026, n. 25083 (Pres. Terrusi, Est. Dongiacomo)

- il Fondo escusso insinua il proprio credito in via privilegiata se la banca non si è insinuata; la banca può insinuare la parte non garantita;
- dopo il pagamento il diritto del Fondo è **surrogazione legale** (art. 1203 c.c.).

Conclusioni proposte

- **Natura.** Prima dell'escussione il creditore è la banca, garantita; dopo il pagamento il Fondo subentra nel credito per surrogazione legale (Cass. n. 25083/2026), con un privilegio generale mobiliare (Trib. Firenze 11.12.2024).
- **Calcolo della metà, numeratore.** Finché la banca non è pagata, il credito è bancario e sta nel numeratore. Dopo l'escussione, la surrogazione trasferisce lo stesso credito: è un argomento per mantenerlo nel numeratore; ma il Fondo non è una banca, e il punto resta problematico.
- **Calcolo della metà, denominatore.** Il credito della banca e il regresso del Fondo sono lo **stesso debito**: va contato una sola volta.
- **Soluzione prudente.** Se la soglia dipende da questi crediti, calcolarla con e senza la quota escussa e motivare la scelta.

4. I crediti di firma: la verifica con e senza il debito di regresso

↳ Dai crediti garantiti ai crediti di firma.

Dopo i crediti garantiti, quelli di firma: la legge non dice se le **garanzie bancarie non escusse** entrino nel numeratore. Un esempio di metodo, riferito alla soglia generale del 60%:

Trib. Udine 28.10.2024

- adesioni calcolate sul passivo della **situazione patrimoniale aggiornata**, rettificato per il solo indebitamento rilevante;
- nel denominatore anche i **debiti finanziari da regresso** e i ratei passivi;
- percentuale del **62,7%**, scesa al **60,4%** escludendo un regresso di 55 milioni nato dall'escussione di performance bond: soglia comunque raggiunta;
- il Tribunale ha recepito la verifica condotta **con e senza** il debito di regresso.

Perché verificare con e senza il regresso

Perché verificare con e senza il regresso

Il debito di regresso nasce dall'escussione della garanzia: la sua esistenza e il suo ammontare dipendono da un evento esterno e possono essere contestati. Calcolare la soglia in entrambe le ipotesi mostra che il risultato è **robusto**: se la soglia è raggiunta comunque, la qualificazione di quella posta non incide sull'omologabilità e non offre spazio a contestazioni.

LE NORME IN SINTESI

Art. 57, co. 1 CCII — accordi conclusi dall'imprenditore in crisi o insolvente con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, soggetti a omologazione.

5. Le categorie del ceto finanziario: due casi

↳ Due casi in cui le categorie sono state costruite in concreto.

Trib. Ferrara 28.10.2025 (Pres. est. Ghedini)

- **undici categorie**: fornitori strategici, privilegiati e chirografari; crediti finanziari con privilegio speciale, speciale e generale, solo generale; chirografari con e senza garanzie statali; leasing strumentali; altri chirografari; postergati;
- adesioni oltre il 75% in tutte le categorie tranne una, al **69%**: invocata la soglia ridotta del **60%**;
- il commissario dubitava dell'omogeneità di quella categoria (residuo di un prestito obbligazionario e deposito cauzionale); il Tribunale l'ha ritenuta non priva di coerenza.

Trib. Genova 13.10.2023

- tre categorie del ceto finanziario: **finanziari chirografari**; **garanti** con regresso privilegiato ex art. 9, co. 5, d.lgs. 123/1998 (aderenti al 95%); **ipotecari** da mutuo, tutti aderenti.

LE NORME IN SINTESI

Art. 23, co. 2, lett. b) CCII — all'esito della composizione negoziata si può chiedere l'omologa di un accordo; il 75% di categoria scende al 60% se l'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o la domanda è proposta entro 60 giorni dalla comunicazione ex art. 17, co. 8.

Indicazioni operative per l'attestatore

↳ Dai casi alle indicazioni per chi attesta.

- **Calcolare esplicitamente la soglia della metà**, con data di riferimento e composizione di numeratore e denominatore, verificando il risultato con e senza le poste incerte (Trib. Udine 28.10.2024). *Perché*: è un presupposto di accesso al regime bancario e il tribunale deve poterlo controllare.
- **Accertare il benestare del garante pubblico** se vi sono banche garantite dal Fondo centrale o da SACE (Trib. Ferrara 28.10.2025). *Perché*: neutralizza il rischio di regresso del garante sul debitore.
- **Verificare i presupposti della soglia del 60%** (relazione finale dell'esperto o domanda entro 60 giorni dalla comunicazione ex art. 17, co. 8). *Perché*: senza di essi torna il 75%.

Indicazioni operative per il commercialista

↳ *E per chi costruisce i prospetti.*

- **Costruire due prospetti distinti**: uno per la soglia della metà, uno per il 75% (o 60%) di ciascuna categoria. *Perché*: le due soglie hanno basi e funzioni diverse; la prima confronta i soli debiti finanziari con l'intero indebitamento e decide l'accesso al regime; la seconda misura le adesioni dentro ogni categoria e decide l'estensione. Tenerle separate evita che un errore nell'una resti nascosto nell'altra.
- **Aggiornare i dati** se il procedimento si protrae (Trib. Verona 12.12.2024; art. 39, co. 1). *Perché*: il tribunale decide su una situazione attuale.
- **Mappare le garanzie pubbliche**: quota garantita, stato dell'escussione, regresso del garante (C. App. Ancona 11.07.2024). *Perché*: incidono sulle categorie, sul calcolo della metà e sullo scenario liquidatorio.
- **Comparare per categoria** con la liquidazione alla data della domanda, usando per gli immobili vendite comparabili nella zona e nel periodo (Trib. Verona 12.12.2024). *Perché*: la non deteriorità è condizione dell'estensione.
- **Non contare sulla liberazione dei garanti** (art. 59, co. 2). *Perché*: i creditori trascinati conservano i diritti verso fideiussori e coobbligati.

LE NORME IN SINTESI

Art. 59 CCII — co. 1: per gli aderenti si applica l'art. 1239 c.c.; co. 2: i non aderenti trascinati conservano i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati di regresso.

PARTE III

I crediti sorti dopo la domanda: la prededucibilità *ex* art. 6, comma 1, lett. d), CCII

Inquadramento

↳ Dalla finanza pregressa alla finanza che sorge dopo la domanda.

Dopo il correttivo-ter, l'art. 6, co. 1, lett. d), CCII rende prededucibili:

- i crediti **legalmente sorti** durante la liquidazione giudiziale o controllata oppure **dopo la domanda di accesso** a uno strumento di regolazione, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'impresa;
- il compenso degli organi preposti e le **prestazioni professionali** richieste dagli organi o dal debitore per il buon esito dello strumento.

Il **comma 2** aggiunge che la prededuzione opera se si apre il concorso e **permane nella consecuzione** di procedure.

1. La riscrittura del 2024

↳ La riforma del 2024 e il suo significato.

Nel testo del 2022 la lett. d) si riferiva ai crediti sorti «**durante le procedure concorsuali**».

Il correttivo-ter ha:

- sostituito quel riferimento con il **momento della domanda di accesso** a uno strumento di regolazione: la norma copre anche i crediti sorti tra il deposito della domanda di omologa di un accordo e l'omologa;
- incluso le **prestazioni professionali** richieste dal debitore per il buon esito dello strumento;
- positivizzato, nel comma 2, la **permanenza della prededuzione nella consecuzione**.

Questa scelta, insieme alla pacifica applicazione della consecuzione, ha **depotenziato la disputa** sulla natura concorsuale degli accordi.

LE NORME IN SINTESI

Art. 6, co. 1, lett. d) CCII — prededucibili i crediti legalmente sorti dopo la domanda di accesso per la gestione del patrimonio e la continuazione dell'impresa, i compensi degli organi e le prestazioni professionali per il buon esito dello strumento.

Art. 6, co. 2 CCII — la prededuzione opera se si apre il concorso e permane quando si susseguono più procedure.

Questioni operative: crediti successivi e finanziamenti

↳ Le domande pratiche sui crediti successivi alla domanda.

- **Le forniture ricevute dopo la domanda di omologa sono prededucibili?** Sì, se legalmente sorte per la gestione o la continuità (art. 6, co. 1, lett. d); ma la prededuzione opera solo se si apre il concorso (art. 6, co. 2).
- **La banca eroga nuova liquidità dopo la domanda: è prededucibile senza altro?** Secondo la lettura qui proposta, no: per i finanziamenti occorre l'autorizzazione ex artt. 57, co. 4-bis, e 99. Soluzione: depositare il ricorso con la domanda di omologa o subito dopo.
- **Gli utilizzi delle linee autoliquidanti tra domanda e decreto sono coperti?** No: Trib. Brescia 31.07.2025 ha limitato la prededuzione alle operazioni perfezionate dopo l'autorizzazione e fino all'omologa.

Questioni operative: advisor e nuovi creditori

- **Quanto è prededucibile il compenso dell'advisor?** Il 75%, e solo se gli accordi sono omologati (art. 6, co. 1, lett. b); l'advisor va in una categoria propria (Trib. Verona 12.12.2024) e non conta come aderente (Cass. n. 31892/2025).
- **Chi sorge come creditore dopo la domanda è vincolato dall'accordo?** No: non è parte dell'accordo; il suo credito è un fabbisogno che il piano deve coprire (Cass. n. 22933/2026, sul pagamento degli estranei).

LE NORME IN SINTESI

Art. 6, co. 1, lett. d) CCII — prededucibili i crediti legalmente sorti dopo la domanda di accesso per la gestione del patrimonio e la continuazione dell'impresa, i compensi degli organi e le prestazioni professionali per il buon esito dello strumento.

Art. 6, co. 1, lett. b) CCII — prededucibili, nel limite del 75% e se gli accordi sono omologati, i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologa e delle misure protettive.

2. Il raccordo con la disciplina dei finanziamenti

↳ Il nodo tra la regola generale e i finanziamenti.

Per i finanziamenti negli accordi l'**art. 57, co. 4-bis**, consente di chiedere, con la domanda di omologa o successivamente, l'autorizzazione a contrarre **finanziamenti prededucibili**, e rinvia agli **artt. 99, 101 e 102**. Come si coordina questa disciplina con la clausola generale della lett. d)?

Trib. Brescia 31.07.2025 — come i tribunali perimetrano la finanza interinale

- ha autorizzato ex artt. 57, co. 4-bis, e 99 **linee bancarie a breve** in un accordo di ristrutturazione;
- ha **respinto** la richiesta di prededuzione per gli utilizzi dal 1° gennaio 2025, cioè anteriori all'autorizzazione;
- l'ha limitata alle **operazioni perfezionate dopo il decreto e fino all'omologa**: l'autorizzazione non opera retroattivamente.

LE NORME IN SINTESI

Art. 57, co. 4-bis CCII — con la domanda di omologa o dopo, il debitore può chiedere l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, anche in forma di garanzie; si applicano gli artt. 99, 101 e 102.

Lett. d) e art. 57, co. 4-bis: una proposta di raccordo

↳ Una proposta per sciogliere il nodo.

Il rapporto tra le due regole è **problematico**, perché la legge non lo esplicita. Si propone una lettura per **specialità**:

REGOLA GENERALE — ART. 6, LETT. D)

Crediti di gestione sorti dopo la domanda

- forniture, servizi, lavoro, canoni, oneri correnti;
- prededucibili se **legalmente sorti** e funzionali alla gestione o alla continuità;
- nessuna autorizzazione.

REGOLA SPECIALE — ART. 57, CO. 4-BIS

Finanziamenti

- interinali, fino all'omologa: **autorizzazione** ex art. 99;
- in esecuzione dell'accordo omologato: **previsione nel piano** e continuità ex art. 101;
- dei soci: prededuzione all'**80%** ex art. 102.

La proposta: argomenti e conseguenze pratiche

Due argomenti:

- **testuale**: se la lett. d) coprisse già ogni finanziamento successivo alla domanda, l'art. 57, co. 4-bis, che prevede un'apposita autorizzazione, sarebbe inutile;
- **sistematico**: il co. 4-bis raccoglie nella sede degli accordi la disciplina speciale dei finanziamenti, prima contenuta negli artt. 99, 101 e 102 (secondo la Relazione illustrativa, riferita in dottrina, senza innovazioni sostanziali); l'art. 99 subordina la prededuzione a requisiti precisi (destinazione dei fondi, pregiudizio in caso di diniego, attestazione) e ne regola la perdita (co. 6): applicare la sola lett. d) permetterebbe di aggirarli.

Conseguenze pratiche

- il finanziamento contratto dopo la domanda **senza autorizzazione** non diventa prededucibile per la sola lett. d);
- le ordinarie **dilazioni dei fornitori** e gli altri crediti di gestione restano invece nella regola generale;
- è l'esito a cui è giunto **Trib. Brescia 31.07.2025**: la prededuzione è stata riconosciuta solo agli utilizzi successivi all'autorizzazione, non a quelli anteriori.

3. Le prestazioni professionali

↳ Una categoria particolare di crediti successivi: i professionisti.

La lett. d) va letta insieme alla **lett. b)**: prededucibili, nel limite del **75%** e se gli accordi sono omologati, i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologa e delle misure protettive.

Trib. Verona 12.12.2024

- gli **advisor**, destinatari della prededuzione sul 75% del compenso, hanno un interesse differenziale: non possono stare nella categoria degli altri professionisti;
- l'errore è stato ritenuto irrilevante perché la soglia restava raggiunta anche **neutralizzandone l'adesione**.

Cass. n. 31892/2025: i professionisti non sono aderenti

Cass. 07.12.2025, n. 31892 (Pres. Terrusi) regolato dalla legge fallimentare

- il caso: una s.r.l. in liquidazione con un passivo di circa 900 mila euro, quasi interamente fiscale; all'accordo avevano aderito solo i professionisti che avevano curato la precedente domanda con riserva;
- i professionisti **non si computano tra gli aderenti**: i loro crediti nascono dalla procedura e dopo la crisi da regolare, e sono estranei al concorso;
- senza aderenti anteriori alla procedura il debitore **non può ottenere l'omologazione forzosa** del credito fiscale.

I professionisti e il computo degli aderenti

Alcune osservazioni:

- i crediti dei professionisti **già sorti, pacifici e quantificati** al deposito del ricorso, e incisi dal piano, potrebbero essere computati tra gli aderenti. Poiché la Cassazione riconosce che quei crediti «trovano causa» nel preesistente stato di crisi, allora dovrebbero essere considerati anch'essi anteriori, purché incisi dalla ristrutturazione. Del resto, nel concordato preventivo, se la procedura non viene aperta, gli stessi crediti restano privilegiati anteriori.
- La direttiva (UE) 2019/1023 distingue tra parti «interessate», i cui crediti sono direttamente incisi dal piano, e parti «non interessate», i cui diritti il piano non modifica. Il Codice ha recepito la distinzione per il concordato (art. 87), ma non l'ha ripresa né nelle definizioni dell'art. 2 né nell'art. 56, richiamato per gli accordi.
- **dopo il d.lgs. 136/2024**, l'art. 63 consente l'omologazione forzosa anche senza altri creditori aderenti purché vi sia un soddisfacimento di almeno il 60% dei crediti di ciascun ente, esclusi sanzioni e interessi, una dilazione non superiore a dieci anni e l'assenza delle cause ostative.

LE NORME IN SINTESI

Art. 6, co. 1, lett. b) CCII — prededucibili, nel limite del 75% e se gli accordi sono omologati, i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologa e delle misure protettive.

4. I creditori sorti dopo la domanda e l'accordo

↳ Chi diventa creditore dopo la domanda: quale posizione?

- I creditori sorti dopo la domanda **non sono parti dell'accordo**.
- Nella modifica post omologa (art. 58, co. 2) i creditori sorti dopo l'omologa per rapporti non regolati dal piano non ricevono l'avviso e **restano liberi di agire**.
- Nel giudizio di omologa il loro peso rileva come **fabbisogno da coprire**.

Cass. 8 luglio 2026, n. 22933

- ha confermato un diniego di omologa motivato con l'**inidoneità del piano** ad assicurare il pagamento dei creditori estranei nei termini di legge.

LE NORME IN SINTESI

Art. 58 CCII — co. 1: modifiche sostanziali prima dell'omologa = nuova attestazione e rinnovo dei consensi; co. 2: dopo l'omologa = nuova attestazione, pubblicazione, avviso ai creditori e opposizione con ricorso al tribunale entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso, nelle forme dell'art. 48.

Art. 57, co. 3 CCII — pagamento integrale degli estranei entro 120 giorni dall'omologa (crediti già scaduti) o dalla scadenza (crediti non ancora scaduti).

Indicazioni operative per il commercialista

↳ Le indicazioni per chi gestisce i flussi dopo la domanda.

- **Separare i flussi post-domanda**: debiti di gestione (lett. d) e finanziamenti (artt. 99 e 101). *Perché*: hanno regimi di prededuzione diversi.
- **Programmare l'autorizzazione ex art. 99 e registrare gli utilizzi per data**. *Perché*: la prededuzione copre solo le operazioni successive al decreto (Trib. Brescia 31.07.2025).
- **Stimare il fabbisogno interinale** come uscita da coprire. *Perché*: incide sulla fattibilità e sul pagamento degli estranei (Cass. n. 22933/2026).
- **Classificare i compensi professionali** tra lett. b) e lett. d). *Perché*: la lett. b) limita la prededuzione al 75% e la subordina all'omologa.
- **Non computare i professionisti tra gli aderenti** e collocare gli advisor in una categoria propria (Cass. n. 31892/2025; Trib. Verona 12.12.2024). *Perché*: evita maggioranze fittizie e categorie disomogenee.

PARTE IV

Vigilanza prudenziale e finanziamenti nel corso delle trattative

Inquadramento

↳ Dalla prededuzione alla posizione della banca durante le trattative.

Il Codice non disciplina la vigilanza prudenziale, che ha fonte europea, ma ne regola l'**interferenza** con la composizione negoziata: l'accesso alle trattative non è di per sé causa di revoca delle linee né di riclassificazione del credito (art. 16, co. 5).

Il sostegno finanziario durante le trattative passa per due autorizzazioni giudiziali:

- l'**art. 22**, nella composizione negoziata;
- l'**art. 99**, richiamato dall'art. 57, co. 4-bis, negli accordi di ristrutturazione.

LE NORME IN SINTESI

Art. 16, co. 5 CCII — banche e intermediari partecipano alle trattative in modo attivo e informato; l'accesso alla composizione negoziata non è di per sé causa di revoca delle linee né di diversa classificazione del credito; le revoche per ragioni prudenziali vanno motivate agli organi sociali.

Art. 22 CCII — nella composizione negoziata il tribunale può autorizzare finanziamenti prededucibili (anche di soci e infragruppo) e il trasferimento dell'azienda senza l'effetto dell'art. 2560, co. 2, c.c.

Art. 99 CCII — su ricorso motivato e attestato il tribunale autorizza finanziamenti prededucibili funzionali all'attività fino all'omologa e alla migliore soddisfazione dei creditori; decide entro 10 giorni, sentito il commissario.

1. L'art. 16, comma 5, CCII: cinque regole

↳ La regola cardine: l'art. 16, comma 5.

1. Banche, intermediari finanziari, mandatari e cessionari partecipano alle trattative in modo **attivo e informato**.
2. L'accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative **non sono di per sé** causa di sospensione o revoca delle linee né ragione di una diversa classificazione del credito.
3. Durante le trattative la **classificazione** del credito tiene conto del progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina prudenziale, senza che rilevi il solo accesso.
4. La sospensione o la revoca imposte dalla disciplina prudenziale vanno **comunicate agli organi sociali** con le ragioni specifiche.
5. La prosecuzione del rapporto **non è di per sé** motivo di responsabilità della banca.

Che cosa significa la «neutralità» dell'art. 16, comma 5

↳ Che cosa significa, in concreto, «neutralità».

L'accesso alla composizione negoziata e la partecipazione alle trattative sono **fatti neutri**: da soli non producono conseguenze sfavorevoli sul rapporto di credito. La banca resta libera di valutare, ma deve farlo **sul merito** — il progetto di piano e le regole prudenziali — e non sulla sola notizia dell'accesso.

La neutralità opera su tre piani:

- **affidamenti**: l'accesso non è, di per sé, causa di sospensione o revoca delle linee;
- **classificazione**: non giustifica, di per sé, una classificazione peggiore; questa si determina tenendo conto del piano e della vigilanza prudenziale;
- **responsabilità**: proseguire il rapporto non è, di per sé, fonte di responsabilità per la banca.

I limiti della neutralità

Che cosa la neutralità non fa

- non sospende la disciplina prudenziale europea, che la norma richiama espressamente;
- non obbliga la banca a erogare nuova finanza;
- non vieta revoche o sospensioni fondate su ragioni prudenziali, ma impone di **motivarle** agli organi sociali.

Il correttivo-ter l'ha tradotta in regole di condotta per il periodo protetto (art. 18, co. 5 e 5-bis); Trib. Perugia 02.05.2025 vi ha fondato il rifiuto di inibire la segnalazione in Centrale Rischi.

LE NORME IN SINTESI

Art. 16, co. 5 CCII — banche e intermediari partecipano alle trattative in modo attivo e informato; l'accesso alla composizione negoziata non è di per sé causa di revoca delle linee né di diversa classificazione del credito; le revoche per ragioni prudenziali vanno motivate agli organi sociali.

Art. 18, co. 5 e 5-bis CCII — nel periodo protetto niente rifiuto di adempiere, risoluzione o revoca delle linee per il solo mancato pagamento di crediti anteriori (sospensione ammessa fino alla conferma); dopo la conferma la sospensione si mantiene solo per ragioni prudenziali dimostrate.

2. Le linee di credito durante le misure protettive

↳ La neutralità tradotta in regole per il periodo protetto.

Il correttivo-ter ha tradotto la **neutralità** del comma 5 in regole di condotta per il periodo protetto.

L'art. 18, co. 5:

- vieta ai creditori, comprese banche, intermediari, mandatari e cessionari, di **rifiutare l'adempimento** dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza, modificarli in danno o **revocare le linee** per il solo mancato pagamento di crediti anteriori;
- consente di **sospendere** l'adempimento dalla pubblicazione dell'istanza fino alla conferma delle misure;
- fa salve sospensione e revoca disposte in applicazione della **disciplina prudenziale**.

Il **comma 5-bis**: dalla conferma, banche e intermediari non possono mantenere la sospensione delle linee se non **dimostrano** che è imposta dalla disciplina prudenziale.

Che cos'è, in concreto, la disciplina di vigilanza prudenziale

Che cos'è, in concreto, la «disciplina di vigilanza prudenziale»

- è l'insieme delle **regole europee** che impongono alle banche di classificare i crediti secondo il rischio e di accantonare capitale di conseguenza; il CCII la richiama senza modificarla;
- il perno è la **definizione di default** dell'art. 178 del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR): il debitore è in default se è in arretrato da oltre **90 giorni** su un'obbligazione rilevante, oppure se la banca giudica **improbabile l'adempimento** integrale senza escutere le garanzie;
- la soglia di rilevanza dell'arretrato è fissata dal Regolamento delegato (UE) 2018/171; i criteri applicativi sono negli orientamenti EBA sulla definizione di default (EBA/GL/2016/07, aggiornati nel 2026), richiamati dalla Banca d'Italia;
- se le esposizioni scadute da oltre 90 giorni superano il **20%** del totale verso il debitore, tutte le esposizioni verso di lui si considerano deteriorate (art. 47-bis, par. 3, CRR);
- per mantenere la sospensione dopo la conferma (co. 5-bis), la banca deve ricondurla a queste regole e **motivarla in concreto** (Trib. Bologna 08.07.2026).

Questioni operative: linee di credito e misure protettive

↳ Le domande che banche e imprese si pongono nelle trattative.

- **La banca può revocare le linee perché l'impresa ha avviato la composizione negoziata?** No. L'accesso e la partecipazione alle trattative non sono, da soli, causa di sospensione o revoca (art. 16, co. 5). La banca può sospendere o revocare solo se lo impone la disciplina prudenziale, ad esempio per la classificazione del debitore in default, e deve comunicarlo agli organi sociali indicando le ragioni specifiche. In pratica: chiedere per iscritto la motivazione e verificarne la coerenza con il piano presentato.

- **Durante le misure protettive la banca sospende gli affidamenti: è legittimo?** Dipende dal momento. Dalla pubblicazione dell'istanza fino alla conferma delle misure la banca può sospendere l'adempimento (art. 18, co. 5). Dopo la conferma non può mantenere la sospensione, salvo dimostrare che è imposta dalla disciplina prudenziale (co. 5-bis); secondo Trib. Bologna 08.07.2026 la motivazione deve essere specifica e non basta affermare genericamente di non poter valutare il merito creditizio.

Questioni operative: finanza urgente

Serve finanza urgente: quale strada?

Dipende dalla fase:

- Durante la composizione negoziata si chiede al tribunale l'autorizzazione dell'art. 22: il credito del finanziatore è prededucibile anche se le trattative falliscono (co. 1-ter). L'autorizzazione può essere **attuata anche dopo la chiusura** della composizione negoziata (co. 1-bis): il finanziamento autorizzato può cioè essere erogato o utilizzato anche dopo la fine delle trattative, se lo prevede il tribunale o lo indica la relazione finale dell'esperto; è utile quando la liquidità serve proprio nel passaggio all'accordo.
- Dopo il deposito della domanda di omologa, anche con riserva, si chiede l'autorizzazione dell'art. 99, richiamato dall'art. 57, co. 4-bis.

Questioni operative: soci finanziatori e fase con riserva

- **Il finanziatore è il socio, anche tramite una società fiduciaria?** Si applica l'art. 102: il credito è prededucibile solo fino all'80% del finanziamento, perché la norma deroga alla postergazione dei finanziamenti dei soci prevista dagli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. Trib. Verona 10.04.2026 l'ha applicato al socio che deteneva il 90% delle quote tramite fiduciaria, ritenendo rilevante il mandante.
- **Quali misure si possono chiedere nella fase con riserva?** Solo le misure protettive tipiche dell'art. 54, co. 2: divieto di azioni esecutive e cautelari, sospensione di prescrizioni e decadenze. Le misure diverse, cautelari o atipiche, si chiedono con istanza dopo il deposito di proposta, piano o accordi (art. 54, co. 2, terzo periodo; Trib. Arezzo 09.08.2024).

LE NORME IN SINTESI

Art. 22 CCII — nella composizione negoziata il tribunale può autorizzare finanziamenti prededucibili (anche di soci e infragruppo) e il trasferimento dell'azienda senza l'effetto dell'art. 2560, co. 2, c.c.

Art. 99 CCII — su ricorso motivato e attestato il tribunale autorizza finanziamenti prededucibili funzionali all'attività fino all'omologa e alla migliore soddisfazione dei creditori; decide entro 10 giorni, sentito il commissario.

Art. 102 CCII — i finanziamenti dei soci sono prededucibili fino all'80% del loro ammontare (per intero se la qualità di socio è acquisita in esecuzione del concordato).

Le linee di credito: la lettura di Trib. Bologna 08.07.2026

↳ La prima lettura giudiziale delle nuove regole.

Trib. Bologna 08.07.2026 (Pres. est. Liccardo)

- il caso: una cooperativa chiede la conferma delle misure verso tutti i creditori; le banche non si oppongono alla conferma, ma contestano il comma 5-bis per carenza di informazioni sulla sostenibilità della manovra;
- il comma 5-bis **specifica il comma 5**: presuppone una sospensione o revoca già intervenuta come autotutela consentita fino alla conferma;
- la conferma **travolge l'autotutela generica**, se non sorretta da un richiamo motivato alla disciplina prudenziale, anche successivo;

Trib. Bologna 08.07.2026: onere di motivazione ed esito

Trib. Bologna 08.07.2026: onere di motivazione ed esito

- sulla banca grava uno **specifico onere di motivazione**: non basta allegare in modo generico l'impossibilità di valutare il merito creditizio;
- non è pertinente l'obiezione del **finanziamento forzoso**: le linee non erano state né revocate né sospese, sicché le misure si estendevano ai rapporti in corso.

Esito: misure confermate per **120 giorni**, sul parere favorevole dell'esperto.

Centrale Rischi durante le trattative: due risposte opposte

Un contrasto aperto: la Centrale Rischi.

INIBITORIA CONCESSA

Trib. Trapani 11.03.2025 (Giudice Ciulla)

- misure cautelari atipiche per **120 giorni**;
- sospensione delle rate di mutui e finanziamenti;
- **inibitoria della segnalazione** in Centrale Rischi e nei sistemi di informazione creditizia;
- inibitoria all'escussione delle garanzie del Fondo centrale;
- *periculum*: rate pari all'**11-16%** delle uscite mensili.

INIBITORIA REVOCATA

Trib. Perugia 02.05.2025 (Giudice Giardino)

- revoca l'inibitoria già concessa;
- la segnalazione è un **obbligo di legge**;
- nessun beneficio concreto: la crisi è già pubblica;
- l'art. 16, co. 5, già protegge la **classificazione**;
- l'art. 14 collega piattaforma e Centrale Rischi.

Centrale Rischi: le ragioni del contrasto

↳ Le ragioni del contrasto e che cosa ne resta al giudice.

- **Due punti di partenza diversi.** Trib. Trapani 11.03.2025 ha trattato l'inibitoria come misura cautelare atipica: ha cercato un *fumus* (uno squilibrio superabile con le trattative) e un *periculum* (il rischio che le segnalazioni e le rate compromettessero le trattative). Trib. Perugia 02.05.2025 è partito invece dalla natura della segnalazione: un obbligo di legge della banca, posto a tutela della trasparenza del sistema.
- **Il peso della neutralità.** Per Perugia l'art. 16, co. 5, già impedisce di peggiorare la classificazione per il solo accesso alle trattative; la crisi è comunque nota, perché l'istanza è pubblicata, e gli investitori conoscono l'impresa attraverso la due diligence. Inibire la segnalazione non aggiunge una tutela concreta e altera l'informazione che l'art. 14 rende accessibile anche tramite la piattaforma.
- **L'argomento opposto.** Per Trapani il pregiudizio era concreto e misurato: le rate bancarie assorbivano tra l'11% e il 16% delle uscite mensili, e sospenderle senza segnalazione serviva a non far fallire le trattative.

Centrale Rischi: che cosa resta al giudice

Che cosa resta al giudice

- accertare se il pregiudizio è **concreto e documentato** con dati (incidenza delle rate, effetti delle segnalazioni sulle linee e sui rapporti con i fornitori);
- tenere conto che la neutralità dell'art. 16, co. 5, già protegge l'impresa dalla riclassificazione dovuta al solo accesso;
- motivare il **bilanciamento** tra trasparenza informativa e tutela delle trattative, scegliendo la misura meno invasiva.

LE NORME IN SINTESI

Art. 14 CCII — la piattaforma telematica della composizione negoziata è collegata alle banche dati di Agenzia delle entrate, INPS, INAIL e agente della riscossione e consente l'accesso alla Centrale dei rischi.

Art. 16, co. 5 CCII — banche e intermediari partecipano alle trattative in modo attivo e informato; l'accesso alla composizione negoziata non è di per sé causa di revoca delle linee né di diversa classificazione del credito; le revoche per ragioni prudenziali vanno motivate agli organi sociali.

3. I finanziamenti autorizzati nella CNC: l'art. 22

↳ Dalla protezione delle linee esistenti alla nuova finanza: l'art. 22.

Su richiesta dell'imprenditore, verificata la funzionalità alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori, il tribunale può autorizzare:

- finanziamenti **prededucibili** in qualsiasi forma, comprese le garanzie, o l'accordo con la banca per la **riattivazione di linee sospese**;
- finanziamenti prededucibili dei **soci** e **infragruppo**;
- il **trasferimento dell'azienda** senza l'effetto dell'art. 2560, co. 2, c.c., nel rispetto del principio di competitività.

Il correttivo-ter ha aggiunto due regole:

- l'autorizzazione è attuabile **anche dopo la chiusura** della composizione negoziata, se il tribunale lo prevede o lo indica la relazione finale dell'esperto (co. 1-bis);
- la prededuzione opera **qualunque sia l'esito** delle trattative e permane nella consecuzione (co. 1-ter).

4. L'art. 99 negli accordi: i presupposti

↳ Dalla composizione negoziata all'accordo: l'art. 99.

L'art. 57, co. 4-bis, rinvia all'**art. 99**.

Trib. Verona 10.04.2026 (Pres. Attanasio, Rel. Lanni) — i presupposti

- previsione della **continuazione dell'attività**;
- funzionalità del finanziamento all'esercizio dell'impresa **fino all'apertura o all'omologa**;
- funzionalità alla **migliore soddisfazione** dei creditori;
- indicazione della **destinazione** del finanziamento;
- indicazione del **pregiudizio** in caso di mancata concessione;
- **relazione di un professionista indipendente** sui primi tre requisiti, salvo urgenza tale da configurare un danno grave e irreparabile.

LE NORME IN SINTESI

Art. 57, co. 4-bis CCII — con la domanda di omologa o dopo, il debitore può chiedere l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, anche in forma di garanzie; si applicano gli artt. 99, 101 e 102.

Art. 99 CCII — su ricorso motivato e attestato il tribunale autorizza finanziamenti prededucibili funzionali all'attività fino all'omologa e alla migliore soddisfazione dei creditori; decide entro 10 giorni, sentito il commissario.

5. L'art. 99: procedimento ed effetti

↳ Il procedimento dell'art. 99 e i suoi effetti.

Procedimento ed effetti:

- sommarie informazioni, audizione del commissario ed eventualmente dei principali creditori; **decreto motivato entro 10 giorni** (co. 3);
- il tribunale può autorizzare **pegno, ipoteca o cessione di crediti** in garanzia (co. 4);
- nella successiva liquidazione la prededuzione cade solo per **dati falsi od omissioni** o atti in frode, se il curatore prova che il finanziatore li conosceva (co. 6).

LE NORME IN SINTESI

Art. 99, co. 6 CCII — nella successiva liquidazione giudiziale la prededuzione cade solo se ricorso o attestazione contenevano dati falsi od omissioni, o vi sono stati atti in frode, e il curatore prova che il finanziatore lo sapeva.

6. La finanza ponte

↳ Un vuoto normativo: la finanza ponte.

PRIMA DEL CORRETTIVO-TER

Art. 99, co. 5 (testo anteriore)

- estendeva la disciplina ai finanziamenti erogati in funzione della **domanda di omologa degli accordi**;
- purché previsti dal piano e con prededuzione disposta all'omologa.

TESTO VIGENTE

Art. 99, co. 5

- si riferisce soltanto alla **domanda di ammissione al concordato** preventivo e al decreto che l'accoglie;
- per gli accordi la portata della modifica è problematica.

Resta aperto, per la stessa ragione, come applicare l'**audizione del commissario** (art. 99, co. 3) negli accordi in cui il commissario non è stato nominato: la nomina è prevista dall'art. 40, co. 4, solo in determinate ipotesi.

LE NORME IN SINTESI

Art. 40, co. 4 CCII — gli accordi si pubblicano nel registro delle imprese con il deposito e da quel giorno sono efficaci; con il decreto dell'art. 48, co. 4, il tribunale può nominare un commissario giudiziale (obbligatoriamente se pendono istanze di liquidazione giudiziale).

Indicazioni operative per l'avvocato del debitore: la nuova finanza

↳ *Dalla giurisprudenza alle indicazioni: per l'avvocato del debitore.*

- **Depositare il ricorso ex art. 99 con la domanda di omologa o subito dopo.** *Perché*: l'autorizzazione non è retroattiva (Trib. Brescia 31.07.2025); se in composizione negoziata era già stata ottenuta un'autorizzazione ex art. 22, il nuovo ricorso evita che restino scoperti gli utilizzi del periodo intermedio.
- **Costruire il ricorso sui requisiti dell'art. 99**: destinazione dei fondi, impossibilità di reperirli altrove, pregiudizio in caso di diniego, attestazione di un professionista indipendente. *Perché*: sono gli elementi che il tribunale verifica (Trib. Verona 10.04.2026); l'attestazione può mancare solo per un'urgenza tale da causare un danno grave e irreparabile.
- **Chiedere un decreto che indichi linee, importi massimi, forme tecniche e periodo.** *Perché*: delimita con certezza ciò che sarà prededucibile; per le linee autoliquidanti la prededuzione riguarda le singole operazioni successive al decreto.

Indicazioni operative per l'avvocato del debitore: rapporti con le banche

- **Se la banca mantiene la sospensione dopo la conferma delle misure, chiedere la motivazione prudenziale e, se manca, farla valere davanti al giudice.** *Perché*: dopo la conferma la sospensione è legittima solo se imposta dalla disciplina prudenziale e motivata in concreto (art. 18, co. 5-bis; Trib. Bologna 08.07.2026).
- **Chiedere l'inibitoria della segnalazione in Centrale Rischi solo con prove concrete del pregiudizio.** *Perché*: i tribunali sono divisi (Trib. Trapani 11.03.2025; Trib. Perugia 02.05.2025) e decide la dimostrazione del danno alle trattative.
- **Se finanzia il socio, impostare la richiesta sull'art. 102 e stimare la prededuzione all'80%.** *Perché*: il piano deve tenere conto che il 20% del finanziamento non sarà prededucibile.

LE NORME IN SINTESI

Art. 99 CCII — su ricorso motivato e attestato il tribunale autorizza finanziamenti prededucibili funzionali all'attività fino all'omologa e alla migliore soddisfazione dei creditori; decide entro 10 giorni, sentito il commissario.

Art. 102 CCII — i finanziamenti dei soci sono prededucibili fino all'80% del loro ammontare (per intero se la qualità di socio è acquisita in esecuzione del concordato).

Indicazioni operative per l'avvocato della banca: linee e sospensioni

↳ *Per l'avvocato della banca.*

- **Partecipare alle trattative in modo attivo e informato, esaminando il progetto di piano.** *Perché*: è un dovere della banca (art. 16, co. 5) ed è sul piano che deve fondarsi la classificazione del credito.
- **Sospendere le linee, se necessario, prima della conferma delle misure; dopo, mantenerle sospese solo con una motivazione prudenziale specifica**, riferita ad esempio alla classificazione del debitore in default. *Perché*: la conferma travolge ogni autotutela generica; non basta dire di non poter valutare il merito creditizio (Trib. Bologna 08.07.2026).
- **Comunicare sospensioni e revoche agli organi di amministrazione e di controllo, con le ragioni specifiche.** *Perché*: lo impone l'art. 16, co. 5, e la comunicazione documenta la legittimità della decisione.

Indicazioni operative per l'avvocato della banca: nuova finanza e garanzie

- **Erogare nuova finanza solo dopo l'autorizzazione del tribunale** (art. 22 in composizione negoziata, art. 99 dopo la domanda) **e nei limiti del decreto.** *Perché*: la prededuzione copre solo le operazioni autorizzate e successive al decreto (Trib. Brescia 31.07.2025).
- **Contro l'inibitoria della segnalazione in Centrale Rischi, far valere l'obbligo di legge e la trasparenza.** *Perché*: sono gli argomenti accolti da Trib. Perugia 02.05.2025, insieme alla tutela già offerta dall'art. 16, co. 5.
- **Se il credito è garantito dal Fondo centrale o da SACE, coinvolgere il garante prima di aderire.** *Perché*: con l'adesione può valere l'art. 1239 c.c. sulla liberazione dei garanti (art. 59, co. 1); nella prassi si acquisisce il benestare del garante pubblico (Trib. Ferrara 28.10.2025).

LE NORME IN SINTESI

Art. 16, co. 5 CCII — banche e intermediari partecipano alle trattative in modo attivo e informato; l'accesso alla composizione negoziata non è di per sé causa di revoca delle linee né di diversa classificazione del credito; le revoche per ragioni prudenziali vanno motivate agli organi sociali.

Art. 18, co. 5 e 5-bis CCII — nel periodo protetto niente rifiuto di adempiere, risoluzione o revoca delle linee per il solo mancato pagamento di crediti anteriori (sospensione ammessa fino alla conferma); dopo la conferma la sospensione si mantiene solo per ragioni prudenziali dimostrate.

Indicazioni operative per il commercialista: piano e linee di credito

↳ *E per il commercialista.*

- **Preparare per le banche un progetto di piano con dati aggiornati e previsioni di cassa.** *Perché*: la classificazione del credito durante le trattative deve tenerne conto (art. 16, co. 5); un piano credibile riduce il rischio di classificazioni sfavorevoli.
- **Tenere un registro delle linee di credito**: affidamenti, utilizzi, sospensioni e revoche, con data e motivazione ricevuta. *Perché*: permette di verificare se una sospensione mantenuta dopo la conferma delle misure è motivata da ragioni prudenziali (art. 18, co. 5-bis; Trib. Bologna 08.07.2026).
- **Predisporre il prospetto per l'istanza ex art. 99**: fabbisogno del periodo fino all'omologa, destinazione dei fondi, alternative cercate, effetti di un diniego sulla continuità. *Perché*: sono i dati su cui l'attestatore e il tribunale valutano i presupposti.

Indicazioni operative per il commercialista: nuova finanza e soci

- **Descrivere ogni linea per forma tecnica, importo massimo e periodo, e registrare gli utilizzi per data.** *Perché*: la prededuzione copre solo le operazioni successive al decreto; per le linee autoliquidanti va tracciata ogni singola operazione (Trib. Brescia 31.07.2025).
- **Quantificare il pregiudizio** quando si chiede l'inibitoria della segnalazione in Centrale Rischi, ad esempio con l'incidenza delle rate sulle uscite mensili (Trib. Trapani 11.03.2025). *Perché*: è il dato che decide, dato il contrasto con Trib. Perugia 02.05.2025.
- **Nei finanziamenti dei soci, calcolare la prededuzione all'80%** (art. 102). *Perché*: il piano deve considerare che la quota restante non sarà prededucibile.

LE NORME IN SINTESI

Art. 102 CCII — i finanziamenti dei soci sono prededucibili fino all'80% del loro ammontare (per intero se la qualità di socio è acquisita in esecuzione del concordato).

PARTE V

La finanza in esecuzione: l'art. 101 CCII negli accordi di ristrutturazione

Inquadramento

↳ Dalla finanza interinale alla finanza in esecuzione dell'accordo omologato.

I precedenti **convergono** nel ritenere che la prededuzione della finanza in esecuzione dell'accordo omologato discenda dalla legge, **senza autorizzazione**, e che il controllo del giudice dell'omologa si eserciti sulla **fattibilità del piano**.

Divergono sulla forma:

DECLARATORIA NEL DISPOSITIVO

Trib. Udine 28.10.2024

- omologa gli accordi **unitamente alla declaratoria** degli effetti dell'art. 101;
- dà atto nel dispositivo della prededuzione sulle linee indicate nel piano.

NESSUNA DECLARATORIA

Trib. Venezia 24.06.2025

- ritiene la richiesta **superflua** e dichiara non luogo a provvedere;
- la prededuzione consegue all'omologa.

Restano problematiche la **specificità** richiesta alla previsione di piano e l'individuazione del **giudice** del successivo accertamento.

1. Il testo dopo il correttivo-ter

↳ Il testo dell'art. 101 dopo il correttivo-ter.

L'art. 101 CCII:

- **co. 1**: quando è prevista la continuazione dell'attività, sono prededucibili i finanziamenti in qualsiasi forma, comprese le garanzie, effettuati in esecuzione del concordato omologato ed **espressamente previsti nel piano**;
- **co. 2**: nella successiva liquidazione giudiziale la prededuzione cade se il piano risulta, al momento del deposito, basato su **dati falsi od omissioni** rilevanti, o se vi sono stati **atti in frode**, e il curatore prova che i finanziatori li conoscevano.

Il correttivo-ter ha eliminato dall'art. 101 il riferimento agli accordi: questi vi rientrano tramite l'**art. 57, co. 4-bis**, che rinvia agli artt. 99, 101 e 102. Secondo la Relazione illustrativa, riferita in dottrina, non è un'innovazione sostanziale: la disciplina è stata trasferita nella sede propria degli accordi. Per effetto del rinvio, il presupposto della **continuazione dell'attività** vale anche per gli accordi.

LE NORME IN SINTESI

Art. 57, co. 4-bis CCII — con la domanda di omologa o dopo, il debitore può chiedere l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, anche in forma di garanzie; si applicano gli artt. 99, 101 e 102.

Questioni operative: autorizzazioni e dichiarazione di prededuzione

↳ Le domande pratiche sulla finanza in esecuzione.

- **Dopo l'omologa servono autorizzazioni per i finanziamenti previsti dal piano?** No. Per la finanza erogata in esecuzione dell'accordo omologato la legge (art. 101, richiamato dall'art. 57, co. 4-bis) non chiede un'autorizzazione: la prededuzione nasce dall'omologa, a due condizioni, cioè che il piano preveda la continuazione dell'attività e che indichi espressamente il finanziamento (Trib. Udine 28.10.2024; Trib. Venezia 24.06.2025). L'autorizzazione dell'art. 99 serve invece per la finanza del periodo tra la domanda e l'omologa.
- **Conviene chiedere al tribunale di dichiarare la prededuzione?** Non è necessario, e la prassi diverge: Trib. Udine 28.10.2024 ne ha dato atto nel dispositivo, Trib. Venezia 24.06.2025 ha dichiarato non luogo a provvedere perché la prededuzione è un effetto della legge. Resta aperto se una simile dichiarazione vincoli il giudice di una futura liquidazione. Consiglio pratico: descrivere la finanza con precisione nel piano, così che la sentenza possa identificarla e il curatore confrontarla con il contratto.

Questioni operative: precisione del piano e accordi liquidatori

- **Quanto deve essere precisa la previsione?** La legge dice soltanto «espressamente previsti». Nei casi esaminati sono bastati: l'importo massimo di ogni linea, la forma tecnica (per cassa o di firma), un *term sheet* con le condizioni e, per le linee ulteriori, un tetto predeterminato (Trib. Udine 28.10.2024). Più la previsione è precisa, più sarà facile dimostrare che il contratto vi corrisponde.
- **L'accordo è liquidatorio: la finanza in esecuzione è prededucibile?** Non ai sensi dell'art. 101, che richiede la continuazione dell'attività. Per il periodo fino all'omologa resta disponibile l'autorizzazione dell'art. 99.

Questioni operative: verifica del passivo e scostamenti

- **Chi decide, se poi si apre la liquidazione, se il finanziatore conserva la prededuzione?** Il giudice della liquidazione, quando verifica il passivo: il finanziatore chiede l'ammissione in prededuzione; il curatore può contestarla solo dimostrando che il piano era basato su dati falsi od omissioni rilevanti, o che vi furono atti in frode, e che il finanziatore lo sapeva al momento dell'erogazione (art. 101, co. 2).
- **Il piano si scosta: il finanziatore può continuare a erogare?** La legge non lo dice. Una parte della dottrina ritiene che chi eroga quando lo scostamento è già tale da imporre la modifica del piano perda la prededuzione. Ma per prudenza, prima di nuove erogazioni, è opportuno verificare con il debitore se occorre la procedura dell'art. 58, co. 2 (nuova attestazione, pubblicazione, avviso ai creditori).

LE NORME IN SINTESI

Art. 101 CCII — prededucibili i finanziamenti in esecuzione del concordato omologato, se è prevista la continuità e sono espressamente previsti nel piano; la prededuzione cade solo per falsità o frode conosciute dal finanziatore.

2. Trib. Udine 28.10.2024

↳ Il primo precedente: Udine.

Trib. Udine 28.10.2024 (Pres. Fasan, Est. Calienno)

- accordi conclusi all'esito di una composizione negoziata (art. 23, co. 2, lett. b);
- la finanza ex art. 101, a differenza di quella ex art. 99, **non richiede autorizzazione**: unico presupposto è l'omologa;
- il tribunale valuta la **coerenza** dei finanziamenti con il piano e la **congruenza** del loro peso con i flussi della continuità;
- nuova finanza **per firma** (garanzie per le stazioni appaltanti) e **per cassa**, con importi massimi e in parte disciplinata da *term sheet*; l'attestatore ne aveva dato atto;
- dispositivo: omologa **con declaratoria** della prededuzione sulle linee indicate, comprese quelle già autorizzate ex artt. 22 e 99;
- presa d'atto della facoltà di reperire in esecuzione ulteriori linee fino a **50 milioni** e finanziamenti a medio-lungo termine fino a **10 milioni**.

Trib. Udine 28.10.2024: perché è rilevante

Perché questo precedente è rilevante

- è il caso più articolato, tra quelli esaminati, di finanza in esecuzione di un accordo: mostra **come descrivere** la nuova finanza nel piano (linee di firma e per cassa, importi massimi, *term sheet*, tetti per le linee ulteriori);
- mostra il **raccordo** tra le autorizzazioni ottenute nella composizione negoziata (art. 22) e prima dell'omologa (art. 99) e la finanza successiva all'omologa (art. 101);
- afferma che per la finanza in esecuzione **non serve autorizzazione** e ne dà atto nel dispositivo;
- è stato deciso secondo la disciplina anteriore al correttivo-ter, quando l'art. 101 menzionava ancora gli accordi.

LE NORME IN SINTESI

Art. 101 CCII — prededucibili i finanziamenti in esecuzione del concordato omologato, se è prevista la continuità e sono espressamente previsti nel piano; la prededuzione cade solo per falsità o frode conosciute dal finanziatore.

2. Trib. Venezia 24.06.2025

↳ *Il secondo precedente: Venezia.*

Trib. Venezia 24.06.2025 (Pres. Campagnolo, Rel. Pitinari)

- accordo ad efficacia estesa con **transazione fiscale**;
- richiesta di prededuzione per una linea di **15 milioni** per il circolante, prevista nel piano e disciplinata da un *term sheet*;
- richiamati gli artt. 57, co. 4-bis, e 101, e condiviso il parere delle commissarie: **non luogo a provvedere**, perché la prededuzione consegue all'omologa.

Trib. Venezia 24.06.2025: la manovra e la sua rilevanza

La linea era parte di una manovra più ampia:

- aumento di capitale per cassa di **28 milioni** da investitori terzi;
- aumento di **5,2 milioni** mediante conversione di crediti garantiti del finanziamento senior;
- nuova finanza di **15 milioni** per il circolante.

Perché questo precedente è rilevante

- è deciso **dopo il correttivo-ter**, quando gli accordi rientrano nell'art. 101 solo tramite il rinvio dell'art. 57, co. 4-bis: conferma che il rinvio funziona;
- afferma che la prededuzione è un **effetto della legge**, che non richiede una pronuncia del giudice;
- riguarda un accordo **ad efficacia estesa con transazione fiscale**, cioè la combinazione più complessa;
- mostra la nuova finanza come **parte di una manovra** di ricapitalizzazione, valutata nel suo insieme.

3. Primo quesito: il perimetro del controllo

↳ Primo quesito: che cosa controlla il giudice dell'omologa.

Che cosa controlla il giudice quando omologa un accordo che prevede nuova finanza in esecuzione?

- **Trib. Udine 28.10.2024**: due verifiche. Che i finanziamenti siano coerenti con la realizzazione del piano, e che il loro peso sia congruo rispetto ai flussi generati dalla continuità; in altre parole, che il nuovo debito possa essere servito con le risorse del piano.
- **Trib. Venezia 24.06.2025**: ha esaminato la linea di credito come parte dell'intera manovra (aumenti di capitale per 28 e 5,2 milioni, nuova finanza per 15 milioni), basandosi sul parere delle commissarie e sull'attestazione.
- **Cass. n. 22933/2026**: offre il metro generale. Il giudizio di fattibilità non è formale: verifica la plausibilità e la ragionevolezza del piano, con particolare attenzione all'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei nei termini di legge.

Il perimetro del controllo: in sintesi

In sintesi

Il controllo sulla nuova finanza non è un procedimento autonomo: è **una parte del giudizio di fattibilità**. Resta da chiarire se la dichiarazione di prededuzione pronunciata da Udine possa vincolare il giudice di una successiva liquidazione.

4. Secondo quesito: la specificità della previsione

↳ Secondo quesito: quanto deve essere precisa la previsione di piano.

La legge richiede che il finanziamento sia «**espressamente previsto nel piano**». Che cosa significa in concreto? Un contenuto minimo non è indicato; i due precedenti mostrano che cosa è stato ritenuto sufficiente.

- **Trib. Venezia 24.06.2025**: la linea di 15 milioni era individuata nel piano e le sue condizioni erano fissate in un *term sheet*; il tribunale ha ritenuto superflua ogni dichiarazione.
- **Trib. Udine 28.10.2024**: per ogni linea erano indicati importo massimo e forma tecnica, in parte con *term sheet*; per le linee ulteriori il piano fissava tetti predeterminati (fino a 50 milioni per firma e circolante, 10 milioni a medio-lungo termine).

La specificità della previsione: perché conta e che cosa resta aperto

Perché la precisione conta

Se si apre la liquidazione, il giudice confronta il **contratto** con il **piano**: più la previsione è precisa, più è facile dimostrare che il finanziamento erogato è quello previsto, e quindi prededucibile.

Profili problematici

- le **linee rotative** rinnovate o aumentate oltre quanto previsto dal piano;
- per una parte della dottrina, il finanziatore che consente l'utilizzo quando già sussistono scostamenti tali da imporre la modifica del piano ex art. 58, co. 2, **perde la prededuzione**.

LE NORME IN SINTESI

Art. 58 CCII — co. 1: modifiche sostanziali prima dell'omologa = nuova attestazione e rinnovo dei consensi; co. 2: dopo l'omologa = nuova attestazione, pubblicazione, avviso ai creditori e opposizione con ricorso al tribunale entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso, nelle forme dell'art. 48.

5. Terzo quesito: il giudice competente

↳ Terzo quesito: quale giudice. Un'immagine per introdurlo.

La questione: chi stabilisce se il finanziamento previsto nel piano è davvero prededucibile? La risposta dipende dal momento in cui ci si pone la domanda.

Il giudice competente: i punti di osservazione prima e dopo l'omologa

PRIMA: IL GIUDICE DELL'OMOLOGA

Valuta il piano che comprende la nuova finanza

- verifica che il piano, finanziamento compreso, sia fattibile;
- dopo l'omologa non sorveglia l'esecuzione dell'accordo;
- può dare atto della finanza prevista (Trib. Udine 28.10.2024) o ritenerlo superfluo (Trib. Venezia 24.06.2025).

DOPO: IL GIUDICE DELLA LIQUIDAZIONE

Decide sul rango del credito

- interviene solo se si apre la liquidazione giudiziale;
- in sede di verifica del passivo confronta il contratto con il piano omologato;
- nega la prededuzione solo se il curatore prova falsità od omissioni del piano o atti in frode conosciuti dal finanziatore (art. 101, co. 2).

Perché la distinzione conta: la prededuzione opera solo se si apre il concorso (art. 6, co. 2). Finché l'accordo è eseguito, il problema non si pone; se fallisce, la parola finale spetta al giudice della liquidazione.

LE NORME IN SINTESI

Art. 6, co. 2 CCII — la prededuzione opera se si apre il concorso e permane quando si susseguono più procedure.

Art. 101 CCII — prededucibili i finanziamenti in esecuzione del concordato omologato, se è prevista la continuità e sono espressamente previsti nel piano; la prededuzione cade solo per falsità o frode conosciute dal finanziatore.

5. Terzo quesito: come la legge distribuisce le funzioni

↳ *Come la legge distribuisce le funzioni tra i due giudici.*

- Il **giudice dell'accordo** verifica in sede di omologa la fattibilità del piano che comprende la nuova finanza.
- Dopo l'omologa non c'è sorveglianza sull'esecuzione: il tribunale è investito solo dell'**opposizione alle modifiche** del piano (art. 58, co. 2, nelle forme dell'art. 48) e delle iniziative dei creditori; in questo senso è richiamato Trib. Terni 04.07.2011.

- La prededuzione opera **se si apre il concorso** (art. 6, co. 2); l'art. 101, co. 2, colloca la sua eventuale perdita nella successiva liquidazione e pone a carico del curatore la prova della conoscenza del finanziatore.
- Ne risulta che il **rango del credito** si accerta nella liquidazione giudiziale, in sede di verifica del passivo.

Il rango del credito si accerta nella liquidazione

Il problema

Resta da chiarire come si coordinino le due sedi se il giudice dell'omologa ha già preso posizione sulla finanza prevista dal piano.

LE NORME IN SINTESI

Art. 6, co. 2 CCII — la prededuzione opera se si apre il concorso e permane quando si susseguono più procedure.

Art. 101 CCII — prededucibili i finanziamenti in esecuzione del concordato omologato, se è prevista la continuità e sono espressamente previsti nel piano; la prededuzione cade solo per falsità o frode conosciute dal finanziatore.

PARTE VI

Il cram down: le novità e le conseguenze pratiche

1. Quale disciplina si applica

↳ Dalla finanza al creditore pubblico: il cram down.

Periodo	Fonte	Contenuto essenziale
2020-2023	art. 182-bis, co. 4, l.fall.; art. 63, co. 2-bis, CCII (testo originario)	Omologa senza adesione del creditore pubblico determinante, se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione
2023-2024	art. 1-bis d.l. 69/2023, conv. l. 103/2023	Condizioni aggiuntive, tra cui l'accordo non liquidatorio e una soddisfazione minima del 30%; si applica alle proposte depositate dal 15.06.2023 (Cass. n. 5309/2026)
Dal 28.9.2024	art. 63, co. 4-8, CCII (d.lgs. 136/2024)	Condizioni tipizzate e cause ostative, per le proposte presentate dopo l'entrata in vigore
Dall'agosto 2026	art. 4 d.lgs. 147/2026	Estensione a regioni ed enti locali; nessuna norma transitoria

LE NORME IN SINTESI

Art. 63, co. 4 CCII — omologa nonostante il dissenso determinante dell'ente se: accordo non liquidatorio; altri aderenti per almeno 1/4; non deteriorità rispetto alla liquidazione; soddisfacimento di almeno il 50% per ciascun ente.

Questioni operative: regime, termini, aderenti, comparazione

↳ Le domande pratiche sul cram down.

- **Quale disciplina si applica alla mia transazione?** Quella vigente al deposito della proposta. Per le proposte depositate dal 15.06.2023 valgono le condizioni transitorie dell'art. 1-bis d.l. 69/2023, tra cui la soddisfazione minima del 30% (Cass. n. 5309/2026); per quelle successive al 28.09.2024, l'art. 63 vigente (C. App. Brescia 11.06.2025; Cass. n. 5918/2026). Per i tributi locali, dal d.lgs. 147/2026; l'applicazione ai procedimenti pendenti è aperta.
- **L'ente non risponde: quando deposito la domanda di omologa?** Dopo 90 giorni dal deposito della proposta (60 o 90 in più se modificata): prima, la domanda è prematura (art. 63, co. 2-3; Trib. Roma 02.03.2023 e 31.10.2023).
- **Non ho altri creditori aderenti: posso chiedere il cram down?** Per le proposte successive al 28 settembre 2024 sì, con soddisfacimento di almeno il 60% e dilazione fino a dieci anni (art. 63, co. 5); prima no (Cass. n. 5918/2026). Adesioni simboliche espongono all'accertamento di un uso distorto (Cass. n. 4365/2026).
- **Come costruisco la comparazione con la liquidazione?** Alla data della proposta, con uno scenario realistico: continuità in liquidazione, azioni di responsabilità, costi di disoccupazione per l'ente, privilegi del Fondo centrale (Trib. Roma 23.06.2026; Cass. n. 5866/2026; C. App. Brescia 11.06.2025; C. App. Ancona 11.07.2024).

Questioni operative: dopo l'omologa

- **La continuità passa per un affitto d'azienda: basta?** Serve dimostrare la capacità del terzo di operare in equilibrio, di regola con il suo piano industriale (C. App. Milano 09.07.2026).
- **L'ente non si è opposto: può reclamare?** No, salvo un vizio procedurale come l'omesso avviso PEC (Cass. n. 5828/2026): conservare la prova dell'avviso.

- **Dopo l'omologa si paga in ritardo l'Erario?** Oltre 60 giorni dalle scadenze la transazione si risolve di diritto (co. 8) e per cinque anni non si potrà ottenere il cram down (co. 6, lett. a).

LE NORME IN SINTESI

Art. 63, co. 2-3 CCII — adesione entro 90 giorni dal deposito della proposta (+60 o +90 se modificata); domanda di omologa solo dopo l'adesione o la scadenza; avviso PEC agli enti, da cui decorre il loro termine di opposizione.

Art. 63, co. 4 CCII — omologa nonostante il dissenso determinante dell'ente se: accordo non liquidatorio; altri aderenti per almeno 1/4; non deteriorità rispetto alla liquidazione; soddisfacimento di almeno il 50% per ciascun ente.

1. Quale disciplina si applica: accordi e concordato

↳ Quale disciplina si applica: accordi e concordato a confronto.

ACCORDI: CONTA LA DATA DELLA PROPOSTA

Il regime è quello vigente al deposito della proposta di transazione

- **C. App. Brescia 11.06.2025**: riforma la decisione che aveva applicato i nuovi commi a una proposta anteriore al 28 settembre 2024;
- **Trib. Vasto 24.12.2024** (Pres. rel. Monteleone): applica l'art. 1-bis d.l. 69/2023 a ricorso e accordo anteriori;
- **Cass. n. 5918/2026**: esclude l'applicazione retroattiva del nuovo comma 5.

CONCORDATO: SI APPLICA ANCHE AI PENDENTI

L'art. 88 riformato si applica alle procedure in corso

- **Cass. n. 10723/2026**: in forza dell'art. 56, co. 4, d.lgs. 136/2024 e dell'art. 8 d.l. 178/2024.

La storia dell'istituto conosce anche una stagione di estensioni per analogia: **Trib. Firenze 21.02.2022** (Pres. Legnaioli) aveva applicato il cram down della l. 159/2020 al concordato fallimentare.

Cass. n. 5309/2026: il regime transitorio del 2023

Cass. 09.03.2026, n. 5309 (Pres. Ferro, Rel. Vella) — il regime transitorio del 2023

- il caso: proposta di transazione notificata il 21.07.2023, che offriva l'1,65% del debito originario di circa 18 milioni (il 5% del debito già definito in via agevolata); accordo pubblicato il 04.08.2023; omologa chiesta il 29.01.2024;
- Trib. Napoli 02.05.2024 aveva omologato, ritenendo inapplicabile l'art. 1-bis perché introdotto dalla legge di conversione, in vigore solo dal 12.08.2023; C. App. Napoli 09.08.2024 ha negato l'omologa;
- la Cassazione conferma: per espressa previsione del comma 6, l'art. 1-bis si applica alle proposte depositate dopo l'entrata in vigore del **decreto-legge** (15.06.2023); è una norma innovativa ma **retroattiva**;
- mancando la **soglia minima del 30%** (art. 1-bis, co. 2, lett. e), l'omologa era preclusa, senza neppure passare alla valutazione di convenienza;

Cass. n. 5309/2026: costituzionalità e ragioni delle soglie antiabuso

Perché il legislatore ha alzato le soglie: la lettura della Corte

- la Corte ha giudicato **manifestamente infondata** la questione di costituzionalità sollevata dal debitore;
- la direttiva (UE) 2019/1023 pone come presupposto dell'omologa l'approvazione della maggioranza in ciascuna classe (non superiore al 75%) e il test del miglior soddisfacimento dei creditori;
- era quindi plausibile il dubbio che l'art. 63 avesse forzato troppo la volontà del solo creditore pubblico, trasformandone il dissenso in adesione;
- la direttiva non mira all'azzeramento dei debiti tributari e contributivi, tanto meno quando sono il frutto di una strategia di sistematica violazione degli obblighi fiscali, capace di alterare la concorrenza.

2. Le condizioni vigenti (art. 63, co. 4-6)

↳ Le condizioni vigenti.

1. **Determinanza.** L'adesione dell'ente (Agenzia, regioni ed enti locali, enti previdenziali) è necessaria per il 60% (30% negli accordi agevolati); il voto contrario equivale a mancata adesione.
2. **Carattere non liquidatorio** dell'accordo.
3. **Altri aderenti per almeno un quarto** dei crediti; in mancanza, soddisfacimento di almeno il 60% e dilazione non oltre dieci anni (co. 5).
4. **Non deteriorità** rispetto alla liquidazione giudiziale, alla data della proposta.
5. **Soddisfacimento minimo** del 50% dei crediti di ciascun ente, esclusi sanzioni e interessi (co. 4, lett. d).
6. **Assenza di cause ostative** (co. 6): transazione della stessa natura risolta nei cinque anni precedenti; oppure debito pubblico pari almeno all'80% del passivo, derivante in prevalenza da omessi versamenti in almeno cinque periodi d'imposta o, per almeno un terzo, da condotte fraudolente.

2. Le condizioni vigenti: il procedimento

↳ Il procedimento e i suoi termini.

- **Novanta giorni** per l'adesione dal deposito della proposta, aumentati di sessanta in caso di modifica e di ulteriori novanta se la modifica contiene una nuova proposta (co. 2).
- **Domanda di omologa** solo dopo l'adesione o la scadenza dei termini (co. 3).
- **Avviso PEC** agli enti dell'iscrizione della domanda: da esso decorre il loro termine di opposizione (co. 3).
- **Risoluzione di diritto** della transazione se i pagamenti non sono eseguiti entro sessanta giorni dalle scadenze (co. 8).

3. La Cassazione sugli accordi: gli aderenti

↳ La Cassazione sugli accordi.

Cass. n. 31892/2025 (Pres. Terrusi) — aderenti anteriori

- non contano gli aderenti il cui credito nasce dalla procedura, come i professionisti che l'hanno curata;
- l'accordo che ristruttura solo i debiti generati dalla procedura è fuori dal suo **paradigma causale**.

Cass. n. 5918/2026 (Pres. Ferro) — altri aderenti nel regime anteriore

- prima del correttivo-ter occorreva un accordo, sia pure insufficiente, con creditori **diversi da quelli pubblici**: la sola transazione fiscale omologata per cram down è una figura «altra».

L'uso distorto: Cass. n. 4365/2026

Cass. 26.02.2026, n. 4365 (Pres. Ferro) — uso distorto

- dichiara **inammissibile** il ricorso contro C. App. Milano 22.05.2024 (n. 1470), che aveva revocato l'omologa concessa da Trib. Milano 19.02.2024 (n. 105);
- regime applicabile: art. 63, co. 2-bis, nel testo originario (proposta del 01.06.2023); non l'art. 1-bis d.l. 69/2023;
- la Corte d'appello aveva richiamato il **principio di concorsualità in senso sostanziale**: il cram down serve a superare resistenze ingiustificate del creditore pubblico, ma dentro una ristrutturazione dei debiti concorsuali (con richiamo a Cass. S.U. n. 8504/2021);
- l'**uso distorto** dello strumento, volto solo ad azzerare il debito fiscale senza un effettivo piano ex artt. 56 e 57, è un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità (con richiamo a Cass. n. 32954/2024).

L'uso distorto: il caso

Il caso: una «transazione fiscale forzosa»

- società in liquidazione volontaria dal 2020, piano **liquidatorio**;
- passivo: circa **7,29 milioni** di debiti tributari, 135 mila previdenziali, meno di 4 mila verso due fornitori;
- risorse per circa 314 mila euro, di cui **255 mila** di finanza esterna da un familiare del liquidatore;
- all'Erario il **2,9%**; ai due fornitori il 10%, circa 400 euro: le loro adesioni valevano lo **0,05%** del passivo;
- in liquidazione erano stati pagati tutti gli altri debiti: il mancato pagamento dei due fornitori è apparso **strumentale** alla costruzione dell'accordo.

L'uso distorto: gli indici e il regime vigente

Gli indici dell'uso distorto

- **deviazione dalla causa tipica**: non una ristrutturazione dei debiti concorsuali, ma la sola falcidia del debito fiscale, cioè una «transazione fiscale forzosa»;
- **adesioni simboliche**, prive di un interesse concorsuale reale, a fronte di un Erario titolare di circa il **97%** del passivo;
- **nessuna prospettiva di ristrutturazione** dell'impresa;
- la **convenienza** offerta dalla finanza esterna viene dopo, non prima, dell'ammissibilità del cram down.
- in dottrina si è sottolineato che la definizione meramente irrisoria del debito non fiscale era ostativa all'omologa già nel testo dell'art. 63 anteriore al 2023.

Nel regime vigente molti di questi profili sono divenuti **condizioni di legge**: accordo non liquidatorio e altri aderenti per almeno un quarto o, in mancanza, soddisfacimento di almeno il 60% (art. 63, co. 4-5).

La Cassazione sugli accordi: il reclamo dell'ente

Cass. n. 5828/2026 (Pres. Ferro) — reclamo

- l'ente che non si è opposto non può reclamare, salvo un **vizio procedurale** che gli abbia impedito di partecipare; oggi il vizio tipico è l'omesso avviso dell'art. 63, co. 3.

LE NORME IN SINTESI

Art. 63, co. 2-3 CCII — adesione entro 90 giorni dal deposito della proposta (+60 o +90 se modificata); domanda di omologa solo dopo l'adesione o la scadenza; avviso PEC agli enti, da cui decorre il loro termine di opposizione.

3. Il cram down nel concordato: fictio e meritevolezza

↳ La Cassazione sul concordato, a confronto con gli accordi.

Cass. n. 5866/2026 (Pres. Ferro) — la *fictio*

- il cram down realizza **per finzione** le maggioranze mancanti e rende irrilevanti le ragioni del dissenso;
- l'omologa torna alle regole ordinarie; la comparazione può includere le **azioni di responsabilità**.

CONCORDATO: NIENTE MERITEVOLEZZA

Cass. n. 10723/2026 (Pres. Ferro)

- conta la **convenienza**, non la condotta del debitore;
- applicata da **Trib. Firenze 20.05.2026**, n. 135 (Pres. Legnaioli): la vendita prevista se i flussi restano sotto il 60% non rende liquidatorio il concordato; gli omessi versamenti non ostano se rappresentati ai creditori.

ACCORDI: LE CONDOTTE CONTANO

Art. 63, co. 6, e Cass. n. 4365/2026

- la legge tipizza **cause ostative** legate alle condotte del debitore;
- l'**uso distorto** dello strumento può essere accertato in fatto.

Il cram down nel concordato: gli atti in frode

Sul piano informativo, **Trib. Perugia 04.12.2024** (Est. Monaldi) ha limitato gli atti in frode alle condotte che pregiudicano consapevolmente il corredo informativo dei creditori.

4. La continuità deve essere effettiva

↳ La giurisprudenza di merito: la continuità.

C. App. Milano 09.07.2026 — cram down negato

- impresa alberghiera; offerta del **30,5%** all'Agenzia; continuità indiretta: cessione gratuita dell'affitto d'azienda, canoni mai pagati, durata di tredici mesi, provvista di un milione presso un notaio;
- la capacità del terzo di proseguire in equilibrio va **dimostrata**, di regola con il suo **piano industriale**;
- l'attestazione verifica il piano ma **non lo sostituisce**; la finanza esterna riduce il rischio dei pagamenti ma non prova la continuità;
- il sacrificio dell'Erario si giustifica solo con la salvaguardia di un **organismo produttivo** (richiamo all'art. 84, co. 3).

Trib. Vasto 24.12.2024 (Pres. rel. Monteleone) — stessa ratio, da un altro lato

- la norma non esige che l'attività prosegua in capo al debitore, ma che sia salvaguardata la **struttura produttiva** con i suoi livelli occupazionali, anche tramite affitto o cessione dell'azienda.

LE NORME IN SINTESI

Art. 84, co. 3 CCII — nel concordato in continuità i creditori sono soddisfatti, anche in misura non prevalente, dal ricavato della continuità diretta o indiretta.

5. La comparazione: valori e contributi futuri

↳ La giurisprudenza di merito: la comparazione con la liquidazione.

Trib. Roma 23.06.2026 — valori e scenari

- omologa con cram down dell'INPS: circa **1,55 milioni** offerti su 2,24, contro un massimo di **1,31** in liquidazione;
- di regola niente confronto secco tra liquidazione atomistica e continuità; ammesso nel caso per la dipendenza da un solo cliente.

CONTRIBUTI FUTURI NEUTRI

C. App. Brescia 11.06.2025

- il risparmio di prestazioni di disoccupazione è un beneficio per l'ente;
- la contribuzione futura dei lavoratori mantenuti è **neutra**.

GETTITO FUTURO VALORIZZATO

Trib. Vasto 24.12.2024

- ha valorizzato il **gettito fiscale e contributivo futuro** assicurato dalla continuità.

La comparazione: privilegi e riparto

- **C. App. Ancona 11.07.2024**: nello scenario liquidatorio i crediti garantiti dal Fondo centrale si espongono come privilegiati.
- **Trib. Roma 28.11.2022** (Pres. La Malfa): simulare il riparto finale secondo il grado dei privilegi erariali; considerare tempi, garanzie, finanza esterna e revocatorie.

PARTE VI

7. Il d.lgs. 147/2026 e le questioni aperte

↳ Le novità del 2026 e i problemi che lasciano aperti.

Dal giorno successivo alla pubblicazione, i **tributi di regioni ed enti locali** possono essere oggetto di transazione e di cram down; la proposta si presenta all'ente titolare del credito, indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore.

Profili problematici:

- l'applicazione alle **procedure pendenti**, in mancanza di una norma transitoria;
- la sorte della tecnica di **Trib. Verona 12.12.2024**, che univa tributi erariali e locali nella stessa categoria;
- i **coobbligati** del creditore pubblico: C. App. Brescia 11.06.2025 li ha considerati liberati come quelli di un aderente, mentre Cass. n. 6662/2026 riguarda i soli non aderenti trascinati.

ART. 88, CO. 4

Trib. Firenze 09.11.2025 (giudice Legnaioli)

- nel concordato minore ha usato il cram down dell'art. 88, co. 4, per la ristrutturazione trasversale.

ART. 80, CO. 3

App. Firenze 03.03.2026

- applica la disciplina specifica dell'art. 80, co. 3, e riforma la decisione per mancanza dei presupposti della ristrutturazione trasversale.

Indicazioni operative per il commercialista

↳ Le indicazioni per il commercialista.

- **Datare la proposta di transazione.** *Perché*: la data seleziona il regime. Prima del 15.06.2023 si applica il testo originario dell'art. 63; dal 15.06.2023 al 28.09.2024 le condizioni dell'art. 1-bis d.l. 69/2023, tra cui il 30% minimo (Cass. n. 5309/2026); dopo, i commi 4-8 dell'art. 63.
- **Verificare i numeri del cram down**: determinanza, quarto degli altri aderenti (esclusi i crediti nati dalla procedura), soglie del 50% o 60% per ciascun ente, cause ostative. *Perché*: sono condizioni che il tribunale controlla una per una.
- **Costruire una comparazione realistica** alla data della proposta (Trib. Roma 23.06.2026; Cass. n. 5866/2026; C. App. Brescia 11.06.2025; C. App. Ancona 11.07.2024). *Perché*: la non deteriorità è il cuore del giudizio.
- **Acquisire il piano industriale del terzo** nella continuità indiretta (C. App. Milano 09.07.2026). *Perché*: prova che la continuità è effettiva.
- **Rispettare termini e avvisi PEC, conservando la prova della ricezione** (Cass. n. 5828/2026). *Perché*: l'omesso avviso riapre il reclamo dell'ente.
- **Scadenzare i pagamenti dopo l'omologa**. *Perché*: oltre 60 giorni di ritardo la transazione si risolve di diritto (art. 63, co. 8).

Grazie per l'attenzione

Prof. Avv. Ivan Libero Nocera — Università di Bergamo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO